



**REPUBBLICA ITALIANA**

**4/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Massimo Lasalvia    | Presidente           |
| Natale Longo        | Consigliere          |
| Aurelio Laino       | Consigliere          |
| Donatella Scandurra | Consigliere          |
| Stefania Petrucci   | Consigliere relatore |

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60520** del registro di segreteria, promosso

dal **Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta**

*contro*

**SOCIETÀ POPIA DI ABRAM CINZIA & C. S.A.S.** (P.IVA e c.f: 01181150077)

con sede legale a Cogne (AO), in Frazione Epinel, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e socio amministratore ABRAM Cinzia, rappresentata e difesa, unitamente e con facoltà disgiunte, dagli avvocati

Lorenzo Sommo (c.f. SMMLNZ65D22D969B, pec: avvlorenzosomalmo@cnfpec.it), Nadine Saint Cunéaz (c.f.

CNZNNS78B42A326U, pec: avv nadinesaintcuneaz@cnfpec.it) e Giorgio Papetti (c.f. PPTGRG67S15H50Q, pec: avv giorgiopapetti@pecavvocatifrosinone.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla via Ludovico di Monreale n. 16, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

*e*

**ABRAM Cinzia** (c.f. BRMCNZ66L69A326C) nata il 29 luglio 1966 ad Aosta e residente a Cogne (AO), in Frazione Epinel n. 191, rappresentata e difesa, unitamente e con facoltà disgiunte, dagli avvocati Lorenzo Sommo (c.f. SMMLNZ65D22D969B, pec: avvlorenzosommo@cnfpec.it), Nadine Saint Cunéaz (c.f. CNZNNS78B42A326U, pec: avv nadinesaintcuneaz@cnfpec.it) e Giorgio Papetti (c.f. PPTGRG67S15H50Q, pec: avv giorgiopapetti@pecavvocatifrosinone.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla via Ludovico di Monreale n. 16, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

*per la riforma*

della sentenza n. 19/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, depositata in data 15 dicembre 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avvocato Giorgio Papetti per le parti appellate ed il V.P.G. Alfio Vecchio per la Procura generale.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione, depositato in data 13 maggio 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta conveniva in giudizio, tra gli altri, la società Popia di Abram Cinzia & C. S.a.s. ed il legale rappresentante *pro tempore* di essa Abram Cinzia per sentirle condannare, in solido, al risarcimento del danno da disservizio, quantificato in euro 25.500,00 e derivante dalla mancata destinazione alla pratica sportiva del Centro di Epinel, di proprietà del Comune di Cogne ed affidato in gestione alla predetta società unitamente all'annesso pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla *notitia damni* contenuta nell'informativa del 18 settembre 2020 redatta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Aosta che rilevava inadempienze contrattuali nella gestione del predetto Centro sportivo da parte della società odierna appellata che, in particolare, non avrebbe eseguito i lavori di miglioramento indicati nello studio di fattibilità, costituente l'unico impegno finanziario assunto con il Comune, provvedendo, invece, ad effettuare solo lavori di rifacimento dei locali adibiti a bar e ristorazione.

Con sentenza n. 19/2022, depositata in data 15 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, rigettava la domanda riguardante il prospettato danno da disservizio, "*per constatata assenza dell'indispensabile requisito del danno erariale*".

Avverso la su richiamata sentenza n. 19/2022, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello il Procuratore regionale, dolendosi, con il primo motivo di gravame, per *error in iudicando* per travisamento dei fatti contestati con l'atto di citazione ritenendo di aver adeguatamente provato, relativamente

al periodo da dicembre 2018 a giugno 2020, lo stato di abbandono dell'impianto sportivo e la mancata destinazione alla pratica sportiva collettiva del predetto Centro ed, in particolare, del campo da calcio.

Al riguardo, l'appellante deduce che la sentenza impugnata avrebbe travisato la domanda formulata dalla Procura regionale risultando fondata sulla *"considerazione della (sola) asserita insussistenza, in capo al Gestore, di obblighi di organizzazione di eventi sportivi"* e sulla mancata dimostrazione del danno da disservizio, mentre l'invito a fornire deduzioni e l'atto di citazione avrebbero posto a proprio fondamento molteplici elementi quali lo snaturamento dell'essenza del Centro di Epinel nato per favorire l'accesso agli impianti comunali a tutta la popolazione; la mancata resa agli utenti delle utilità ritraibili dal complesso sportivo; l'appartenenza del bene stadio comunale al patrimonio indisponibile del Comune, lo stato di abbandono del campo di calcio e la sostanziale *"dismissione"* della gestione sportiva del Centro.

Con il secondo motivo di impugnazione, il Procuratore appellante lamenta che il Giudice territoriale avrebbe travisato anche l'applicazione del principio, operante in tema di nesso di causalità, del *"più probabile che non"*, così pervenendo alla conclusione che la Procura regionale non avrebbe dimostrato che la mancata organizzazione di eventi sportivi dipendesse dalla trascuratezza della società Popia.

Ribadisce, al riguardo, il Requirente che, nell'atto di citazione, si sosteneva la mancata destinazione del Centro di Epinel alla finalità pubblicistica della pratica sportiva collettiva e non la mancata *"organizzazione di specifici eventi sportivi"* nel predetto periodo da dicembre 2018 a giugno 2020.

Ad avviso dell'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, emergeva, poi, l'esclusivo interesse della società che, peraltro, nulla controdeduceva alle contestazioni attoree, per l'attività commerciale di somministrazione di bevande ed alimenti e la conseguente volontà di procedere alla formale dismissione del campo da calcio, omologato F.I.G.C., per i rilevanti costi di manutenzione che, peraltro, non risultavano sostenuti dalla società, in violazione degli obblighi assunti.

Al riguardo, la Procura appellante richiama la nota del difensore della società (avv. Rizzo) del 15 ottobre 2018 nella parte in cui si afferma che: *“la riduzione del campo da calcio è opportuna, non essendo la struttura utilizzata, se non sporadicamente”*.

Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante contesta, in quanto immotivata, l'insussistenza del danno dichiarata dalla Sezione territoriale.

Secondo la prospettazione attorea, sulla società appellata che, per effetto della stipula, in data 4 luglio 2013, di apposito contratto, aveva assunto il ruolo di concessionario di un servizio pubblico, gravavano specifici obblighi di rendicontazione, di destinazione del Centro alla pratica sportiva e di mantenimento degli *standard* di qualità precisati nell'apposito disciplinare.

Tuttavia, la società Popia avrebbe, in realtà, beneficiato del possesso dei beni di proprietà comunale deviandoli dalle finalità impresse dalla legge per aver destinato il Centro sportivo alla sola attività di ristorazione.

Pertanto, secondo l'appellante, lo stato di abbandono degli impianti ed il disinteresse per la relativa gestione da parte della società affidataria avrebbe integrato un danno da disservizio *“quantificabile con certezza in termini patrimoniali in quanto l'ammaloramento delle strutture, derivante dal predetto stato*

*di abbandono, inequivocabilmente comporta costi per il reintegro della funzionalità degli impianti non più utilizzati e, in particolare, del campo da calcio”.*

Al riguardo, il Requirente appellante lamenta che il Giudice territoriale non avrebbe correttamente valutato l'operazione di quantificazione di tale asserito danno da disservizio che prendeva a riferimento il costo medio di manutenzione del campo da calcio, direttamente gravante sul Comune negli anni precedenti all'affidamento alla società appellata del Centro di Epinel, rapportando detto costo al periodo del relativo stato di abbandono.

In conclusione, il Procuratore regionale appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna, in solido, delle parti appellate al pagamento della somma di euro 25.500,00, in favore del Comune di Cogne, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria depositata in data 11 settembre 2024, si sono costituite le parti appellate che, dopo aver cronologicamente ricostruito la vicenda oggetto dell'odierno giudizio, hanno rilevato che, in seguito ad apposita procedura di gara, la società Popia di Abram Isabel, Didier & C. s.a.s. e che, successivamente, aveva assunto la denominazione di Popia di Abram Cinzia & C. s.a.s. aveva sottoscritto, in data 4 luglio 2013, il contratto di locazione, per la durata di anni 9+9, del Centro sportivo, ubicato nel Comune di Cogne, frazione Epinel, con annesso esercizio di attività di bar e ristorazione.

L'immobile, secondo le appellate, necessitava di interventi di rifacimento e rinnovo dei locali a cui l'ente locale non si opponeva e per i quali la società aveva sostenuto il costo di euro 90.556,00, oltre I.V.A., comprovato da fatture e da apposita perizia, mentre non sarebbe stato possibile realizzare ulteriori

interventi per cause non imputabili alla società e derivanti da problematiche autorizzative legate a rischi idrogeologici e dall'incertezza della normativa urbanistica risultando in corso di approvazione la variante generale al piano regolatore comunale.

Eccepiscono, inoltre, le appellate che nessun danno da omessa custodia e manutenzione ordinaria risulta ad esse ascrivibile per infiltrazioni in quanto rilevabili sin dal 1997 e dovute a vizi o difetti di costruzione o, comunque, all'assenza di manutenzione straordinaria.

Aggiungono, poi, le parti appellate che il Comune di Cogne provvedeva ad escutere la fideiussione appositamente rilasciata, incamerando la somma di euro 12.000,00, mentre il giudizio civile intentato dall'ente davanti al Tribunale di Aosta risultava conciliato tra le parti a seguito di proposta formulata dal Giudice, con pagamento, da parte della società Popia, della somma di euro 23.420,01, a fronte dell'importo di euro 190.000,00 richiesto dal Comune.

Secondo le appellate, la sentenza impugnata contiene una lunga e dettagliata ricostruzione della vicenda dalla quale emergerebbe che i fatti sono stati correttamente esaminati ed interpretati non essendo stata fornita dalla Procura adeguata prova del paventato danno da disservizio. Né sarebbe, poi, ravvisabile alcun travisamento della Sezione di primo grado in tema di sussistenza del nesso causale.

Quanto alla nota del 15 ottobre 2018 a firma dell'avv. Rizzo che la Procura regionale indica come elemento a suffragio delle proprie tesi, le appellate sostengono che dimostrerebbe, invece, che il Centro sportivo è stato sempre a disposizione ed utilizzato dalla collettività, anche se l'uso del campo sportivo è stato sporadico; peraltro, non potrebbe imputarsi alle appellate il mancato

utilizzo del campo di calcio da parte delle squadre di calcio, poiché i ritiri sportivi svoltisi negli anni '90 risultavano connessi a specifiche iniziative della Regione della Valle d'Aosta.

Osservano, poi, le parti appellate che l'arco temporale nel quale sarebbe stato causato l'asserito danno da disservizio (dicembre 2018 - giugno 2020) comprendeva anche mesi invernali, nel corso dei quali l'uso del campo di calcio a Cogne, Comune di alta montagna (mt. 1534 s.l.m.), risulterebbe impossibile per neve e gelo, nonché il periodo in cui era in corso la pandemia da Covid-19 ed il conseguente divieto di assembramenti.

Ad avviso delle appellate, non risulterebbe, poi, documentata la asserita sopravvenuta inidoneità dell'impianto sportivo agli ordinari usi e, in ogni caso, risulterebbe errata la quantificazione del presunto danno.

In conclusione, le parti appellate chiedono l'integrale conferma della sentenza gravata ed il pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

All'udienza di discussione della causa del 25 ottobre 2024, le parti presenti hanno illustrato oralmente le proprie argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

Con l'odierno atto di impugnazione, il Procuratore regionale per la Valle d'Aosta si duole per aver il Giudice di *prime cure* respinto la domanda incentrata sulla asserita sussistenza del danno da disservizio conseguente alla condotta addebitabile alla società Popia di Abram Cinzia & C. S.a.s. che, nella gestione del Centro sportivo di Epinel di proprietà del Comune di Cogne, avrebbe omesso "*ogni iniziativa tesa alla valorizzazione*" del predetto Centro

tanto da determinarne lo stato di abbandono, in violazione delle finalità pubblicistiche poste alla base della procedura di affidamento.

L'atto di gravame si appalesa infondato e non merita accoglimento.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il danno da disservizio, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale idonea a ricomprendere una serie di molteplici condotte colpevolmente o dolosamente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione, può includere anche ipotesi di danno non implicanti una diretta diminuzione delle risorse finanziarie, purché siano tali da incidere sull'efficacia o economicità del servizio o della funzione.

La sussistenza di un danno da disservizio può, quindi, *“anche trarsi da una lesione al patrimonio inteso in senso ampio, come complesso degli interessi pubblici dell'amministrazione suscettibili di valutazione economica, anche solo perché incidenti sull'efficace realizzazione dei fini pubblici a cui ineriscono”* (III App., sent. n. 159/2020).

Con il primo motivo di impugnazione, il Procuratore appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe travisato la domanda fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla insussistenza, a carico della società appellata, di specifici obblighi di organizzazione di eventi sportivi.

Reputa il Collegio che il Giudice di primo grado, lungi dal travisare la domanda attorea, come lamentato dal Requirente appellante, ha, piuttosto, rilevato che costituiva circostanza incontrovertibile l'assenza *“di uno stato di ammaloramento tale da determinare la perdita delle abilitazioni all'impiego per finalità sportive”* ed ha concluso che non risultava *“in alcun modo documentata la*

*sopravvenuta inidoneità dell'impianto sportivo agli ordinari usi"* ravvisando, pertanto, l'assenza dell'indispensabile requisito del danno erariale.

Dall'esame delle valutazioni della Sezione territoriale appena riportate, emerge, pertanto, ad avviso del Collegio, che la declaratoria di rigetto dell'azione contabile non risulta fondata sull'aspetto afferente *"alla (sola) confutazione"* della sussistenza, in capo alla società appellata, di obblighi di organizzazione di eventi sportivi, ma piuttosto su evidenti carenze probatorie in tema di accertamento dell'inidoneità alla pratica sportiva collettiva del Centro di Epinel.

Al riguardo, è pur vero che la Sezione territoriale, come lamentato dal Requirente appellante, ha posto particolare attenzione alla circostanza che non fossero previsti dal contratto e dal disciplinare obblighi di attivazione tesi specificamente all'organizzazione di eventi sportivi; tuttavia, tali argomentazioni si pongono in stretta correlazione con le contestazioni attoree contenute nell'atto di citazione ove il Procuratore regionale, al fine di comprovare la violazione dei compiti pubblicistici di gestione del Centro sportivo, rilevava: la sussistenza di solo otto locandine concernenti sei eventi calcistici e due di biathlon depositate da soggetti invitati a dedurre differenti dalle odierne parti appellate; il mancato deposito di documentazione più recente al 2018, nonché il mancato reperimento, mediante ricerche sul *web*, di ogni ulteriore iniziativa sportiva intestata al Centro di Epinel.

E d'altronde, appare evidente che l'omissione di *"ogni iniziativa tesa alla valorizzazione del Centro sportivo comunale e del suo buon nome, aspetti negativamente incidenti sull'offerta del servizio di pratica sportiva"*, espressamente contestata dal Requirente con la domanda introduttiva, non poteva che

ricollegarsi anche all'eventuale assenza di eventi sportivi, trattandosi di circostanza che avrebbe potuto contribuire a comprovare quella *"sostanziale dismissione della gestione sportiva"* del Centro lamentata dall'appellante in entrambi i gradi del presente giudizio.

Ne consegue che non appaiono condivisibili le doglianze del Procuratore regionale in tema di travisamento dei fatti riportati in sede di domanda introduttiva, trattandosi, peraltro, di doglianza che, in ogni caso, non appare al Collegio integrare una specifica violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo il Giudice di primo grado deciso sulla domanda proposta e sulle relative eccezioni, in piena conformità al disposto dell'art. 103, comma 3, c.g.c. e dell'art. 112 c.p.c.

Si rammenta, infatti, che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato solamente quando *"il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti"* (I App., sent. n. 288/2023, II App., sent. n. 216/2020, Corte Cass., sent. n. 22595/2009).

Parimenti non appare travisato, ad avviso del Collegio, il richiamo da parte del Giudice di *prime cure* al principio del *"più probabile che non"*, pure lamentato dal Requirente con il secondo motivo di gravame, avendo la Sezione territoriale attentamente valutato i termini eziologici della vicenda, soffermandosi, in particolare, sugli obblighi di manutenzione gravanti sul gestore dell'impianto sportivo e, dopo aver rilevato il *"non encomiabile impegno manutentivo da parte dell'affittuario"*, ha espressamente escluso che: *"tra le*

*possibili, molteplici conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto essere ricollegate alla poco ortodossa conduzione dell'impianto da parte della Società Popia" potesse rientrare il prospettato danno da disservizio, "per come in concreto configurato".*

Trattasi, pertanto, di conclusioni a cui il Giudice di primo grado è pervenuto, sulla base di un motivato giudizio fondato sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, mediante corretto utilizzo del predetto principio del *"più probabile che non"* e nel rispetto degli insegnamenti di nomofilachia delle Sezioni Riunite (SSRR Giur., sent. n. 28/QM/2015).

Rileva, inoltre, il Collegio, in conformità alla consolidata giurisprudenza contabile di appello da cui non ravvisa ragioni per discostarsi, che l'accertamento del danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'*an* (Sez. I App., sent. n. 476/2023, Sez. II App., n. 243/2016).

Gravava, pertanto, sull'attore pubblico l'onere di fornire adeguati elementi probatori atti a delineare la sussistenza del predetto pregiudizio patrimoniale da disservizio conseguente all'asserito stato di abbandono o, comunque, alla mancata valorizzazione delle strutture da parte della società beneficiaria della procedura di affidamento del servizio di gestione del Centro sportivo comunale di Epinel.

Nella vicenda all'odierno esame, reputa il Collegio che, in disparte la qualificazione o meno della società appellata quale concessionaria di un pubblico servizio, non risulti comprovato l'asserito stato di inidoneità o abbandono del Centro sportivo ed il conseguente configurarsi del danno da disservizio.

Trattasi, infatti, di tipologia di danno che va supportata da elementi probatori rigorosi e concreti, non essendo, comunque, sufficiente l'eventuale mera violazione degli obblighi previsti dalla concessione (Sez. Giur. Campania, sent. n. 229/2024) o dal contratto.

Peraltro, nella fattispecie all'odierno esame, pendeva, per il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione di eseguire gli interventi pattuiti con il Comune in luogo del pagamento del canone locativo, apposito giudizio civile dinanzi al Tribunale di Aosta, conclusosi con atto di transazione del 18 ottobre 2022.

Osserva, in ogni caso, il Collegio che l'art. 5 del contratto di affitto, recante gli obblighi a carico del conduttore, si limitava ad escludere la possibilità di riconversione del campo da calcio, qualificandolo come infrastruttura indispensabile per lo svolgimento di attività calcistica dilettantistica e professionistica, mentre il capitolato, all'art. 1, prevedeva una generale attività di valorizzazione del Centro sportivo.

Tale capitolato, come correttamente rilevato dalla Sezione territoriale, imponeva, poi, al gestore minute attività su vari spazi ed attrezzature del compendio sportivo disponendo, all'art. 2, l'obbligo di *"condurre l'azienda con la massima diligenza ed a mantenere il buon nome e l'avviamento"*.

L'azione del Requirente contabile, pur se improntata, in via generalizzata, sulla *"mancata resa agli utenti delle utilità ritraibili dal complesso sportivo"*, risulta, in particolare, focalizzata sulle condizioni del campo da calcio, bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune ed omologato F.I.G.C.

Non emerge, tuttavia, dagli atti di causa, né una realizzata riconversione del campo da calcio, espressamente vietata dalle regolamentazioni contrattuali

appena richiamate, né l'accertamento dell'inidoneità della struttura con eventuali ripercussioni negative sull'omologazione F.I.G.C., elementi che, qualora adeguatamente comprovati, avrebbero potuto, se pure parzialmente in quanto afferenti solo a tale impianto sportivo, configurare quella forma di "*snaturamento*" della funzione del Centro invocato dalla domanda introduttiva e dall'atto di appello.

Tale prova non può, poi, ad avviso del Collegio, rinvenirsi nelle dichiarazioni rese dall'avv. Rizzo, per conto delle appellate, con la nota del 15 ottobre 2018 richiamata dal Procuratore appellante, risultando da tale nota solo un uso "*sporadico*" del campo da calcio e l'assenza di ritiri da parte di squadre, non potendo da tanto pervenirsi alla prova della mancata valorizzazione alla pratica sportiva dell'intero complesso che, peraltro, secondo il su richiamato art. 1 del capitolato, comprendeva, oltre al campo da calcio, il campo da tennis, i campi da minigolf, il campo di palet, due campi da bocce, aree verdi, aree attrezzate per gioco ed aree di parcheggio.

Relativamente a tali ulteriori impianti, dedicati a differenti ed ulteriori attività sportive rispetto al calcio, non risulta, tuttavia, fornito dalla Procura regionale alcun elemento probatorio volto a suffragare l'asserita mancata valorizzazione dell'intero Centro sportivo, se non addirittura il lamentato "*stato di abbandono degli impianti*".

Come correttamente rilevato dal Giudice di *prime cure*, non emergono, al riguardo, elementi di prova da cui desumere che la mancata scelta delle strutture, da parte di potenziali organizzatori, era realmente dipesa da specifiche valutazioni di inadeguatezza.

Tale eventuale mancata valorizzazione del Centro o la sussistenza di uno stato di abbandono non può, poi, secondo il Collegio, conseguire dal rilevato prevalente interesse del soggetto gestore verso l'esercizio dell'attività di bar e ristorazione, pure contestato dal Procuratore appellante e documentalmente suffragato dalle fatture agli atti del giudizio, posto che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande risultava, comunque, ricompresa nell'ambito dell'oggetto del capitolato sottoscritto dalle parti e che la eventuale prevalente valorizzazione di essa non può condurre *sic et simpliciter* alla prova della mancata destinazione alla pratica sportiva dell'intero Centro di Epinel.

Né il paventato nocumento da disservizio potrebbe conseguire alla mancata osservanza da parte della società Popia degli obblighi di rendicontazione trattandosi di inadempimento contrattuale o di violazione di un obbligo a cui non può attribuirsi valore probatorio in termini di disservizio per la lamentata "sostanziale" dismissione dell'intero Centro sportivo, in violazione di principi di pubblico interesse.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che *"il giudice contabile è il giudice del danno, ovvero della diminutio patrimonii subita da un'amministrazione pubblica, sub specie tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, ma non della mera legittimità del provvedimento o liceità del comportamento del soggetto agente"* (I App., sent. n. 378/2023).

Peraltro, lo stesso Procuratore appellante, nel prospettare il lamentato danno da disservizio derivante dal presunto stato di abbandono del Centro sportivo, sottolinea, seppure ai fini della quantificazione, i costi necessari al *"reintegro della funzionalità degli impianti non più utilizzati"*, senza, tuttavia, allegare elementi volti a comprovare quanto affermato.

Non emerge, quindi, ad avviso del Collegio, la sussistenza del paventato danno da disservizio per assenza della prova dell'azzeramento o riduzione della qualità e quantità dei servizi previsti e delle caratteristiche essenziali del Centro tanto da determinarne la deviazione dalle finalità pubblicistiche volte a garantire alla collettività l'utilizzo dell'intero Centro sportivo.

Reputa, pertanto, il Collegio che, con condivisibile ragionamento immune da vizi, il Giudice di *prime cure* ha correttamente rilevato che non risultava *"in alcun modo"* comprovata *"la sopravvenuta inidoneità dell'impianto sportivo agli ordinari usi"*.

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, deve, quindi, escludersi la configurazione della contestata fattispecie di danno erariale da disservizio.

La rilevata insussistenza dell'elemento oggettivo del danno assorbe ogni eventuale ulteriore valutazione del Collegio in ordine ai criteri di quantificazione di esso.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, respinge l'appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese, a favore delle parti appellate, sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60520** del ruolo generale, respinge l'appello proposto dal **Procuratore regionale presso la**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.**

Le spese, a favore delle parti appellate, sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 08/01/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

f.to Maria Vittoria Zotta